



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 33/14 del 25.6.2025

Agenzia regionale sarda per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna)

STATUTO

TITOLO I

PARTE GENERALE

Art. 1 (Natura giuridica e sede legale)

L'ARGEA Sardegna, Agenzia regionale sarda per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura, di seguito denominata "Agenzia", istituita dall'art. 21 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, di seguito denominata "legge istitutiva", ha, ai sensi dell'articolo 27 della legge istitutiva, personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, contabile, gestionale e patrimoniale.

L'Agenzia ha sede legale a Oristano.

Art. 2 (Fini istituzionali e competenze)

L'Agenzia è l'Organismo pagatore della Regione Autonoma della Sardegna per i fondi agricoli FEAGA e FEASR a far data dal 16.10.2020 (decreto direttoriale ex MIPAAF - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea - n. 9242481 del 15.10.2020).

Il riconoscimento di organismo pagatore è stato sottoposto a riesame a decorrere dal 10 ottobre 2022, ed è stato confermato con il Decreto direttoriale MASAF (Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale delle Politiche Internazionali e dell'Unione Europea) n. 553205 del 6.10.2023 per il pagamento delle misure FEAGA SIGC, FEASR SIGC e non SIGC, a decorrere dal 6 ottobre 2023.

A far data dal 16.10.2024 è stato esteso il riconoscimento di Organismo pagatore della Regione Autonoma della Sardegna anche per la gestione e il controllo delle spese finanziate dal fondo agricolo FEAGA, relative alle misure e agli interventi settoriali non gestiti nell'ambito del Sistema integrato di gestione e controllo, istituito ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2021/2116 (misure FEAGA non SIGC) (Decreto Direttoriale MASAF - Dipartimento della Politica Agricola Comune e dello Sviluppo Rurale - Direzione generale delle Politiche Internazionali e dell'Unione Europea n. 539615 del 14.10.2024).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Nella sua qualità di Organismo pagatore regionale, l'Agenzia opera ai sensi e per gli effetti dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune (PAC), e dei regolamenti comunitari recanti norme in materia di riconoscimento degli organismi pagatori e di ogni altro atto e/o provvedimento di fonte comunitaria inerente la PAC. In tale ambito l'Agenzia risponde della sua attività di Organismo pagatore regionale agli organismi all'uopo deputati della Commissione europea, con particolare riferimento alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea.

L'Agenzia è, altresì, strumento tecnico-specialistico che supporta l'Amministrazione regionale in materia di politiche agricole, pesca e acquacoltura, svolgendo anche tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti oltre quelli principali e prevalenti di Organismo pagatore regionale.

L'attività dell'Agenzia è regolata dalla legge istitutiva, dalle norme del presente statuto, dai principi e dalle norme della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, e dai principi e dalle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di aiuti al settore agricolo.

Nella sua qualità di Organismo pagatore regionale, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 12.1.2015, ARGEA è responsabile del fascicolo aziendale dei soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe delle aziende agricole di cui all'art. 1 del D.P.R. 1.12.1999, n. 503.

Fatto salvo quanto specificato al comma precedente, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale, l'Agenzia può gestire l'anagrafe delle aziende agricole ed il registro degli aiuti, unitamente ad elenchi, albi e registri istituiti con norma comunitaria, nazionale e regionale. Può gestire, inoltre, le banche dati relative ai potenziali di produzione nei settori regolamentati dalla normativa comunitaria.

Nell'esercizio delle funzioni, l'Agenzia opera secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia; a tal fine, si avvale anche di strumenti informatici e tecnologici e adotta gli opportuni sistemi di rilevazione degli aspetti gestionali, finanziari ed economici, in modo da assicurare la certezza delle informazioni, l'efficacia e la rapidità dell'azione e delle procedure, nonché i monitoraggi, le valutazioni ed i controlli previsti per il corretto svolgimento delle attività e per il perseguimento dei risultati di gestione.

Art. 3 (Organi dell'Agenzia)

Sono organi dell'Agenzia:

- a) il Direttore generale;
- b) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 4 (Direttore generale)

Il Direttore generale dell'ARGEA Sardegna è il rappresentante legale dell'Agenzia, ha competenza in materia amministrativa, finanziaria e di bilancio entro i limiti stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

Il Direttore generale dirige e coordina le attività dell'Agenzia e verifica il raggiungimento degli obiettivi.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A tal fine:

- definisce gli obiettivi dell'Agenzia in conformità agli indirizzi e alle direttive impartiti dalla Giunta regionale, è responsabile della loro attuazione e ne verifica il raggiungimento;
- conferisce gli incarichi ai dirigenti, assegna loro le risorse umane, strumentali e finanziarie, ne definisce la responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi affidati;
- dirige, coordina e valuta l'attività dei dirigenti, promuove i procedimenti disciplinari e quelli per responsabilità dirigenziale adottando le relative misure sanzionatorie;
- nomina il responsabile dell'Avvocatura e conferisce agli avvocati l'incarico per la difesa giudiziale dell'Agenzia;
- redige e propone all'approvazione della Giunta regionale:
 - a. lo statuto dell'Agenzia;
 - b. i regolamenti interni;
 - c. i bilanci di previsione e consuntivi;
 - d. i programmi annuali e pluriennali;
 - e. la pianta organica;
- adotta gli atti di competenza inerenti all'organizzazione e la gestione del personale e, nel rispetto dei contratti collettivi, provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori per quanto di competenza;
- adotta, nei casi consentiti dalla legge, gli atti relativi alle procedure di concorso e di mobilità del proprio personale, sulla base di delega della Giunta regionale con la quale sono definiti i criteri e i vincoli a cui l'Agenzia deve attenersi per il reclutamento del personale;
- adotta specifici manuali e modelli procedurali, in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale, e ogni ulteriore atto necessario al funzionamento dell'Agenzia.

Il Direttore generale, nell'esercizio delle funzioni dell'Agenzia inerenti all'Organismo pagatore regionale:

- opera secondo quanto disposto dalle norme comunitarie, nazionali e sulla base degli indirizzi e delle direttive emanati dai competenti organismi comunitari e nazionali in materia di autorizzazione, pagamento e contabilizzazione degli aiuti sui fondi FEAGA e FEASR;
- adotta specifici manuali e modelli procedurali, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale per l'esercizio delle funzioni di autorizzazione, controllo, pagamento, contabilizzazione degli aiuti, per il controllo interno;
- adotta ogni ulteriore atto necessario alla gestione delle funzioni di Organismo pagatore regionale.

Le modalità di nomina, il rapporto di lavoro, la durata ed il trattamento economico del Direttore generale sono regolati dall'art. 30 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 5 (Collegio dei revisori dei conti)

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, di cui uno svolge le funzioni di presidente.

I membri del Collegio sono iscritti al Registro dei revisori legali previsto e disciplinato al capo III del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Il Collegio è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, che ne indica anche il presidente e dura in carica cinque anni.

Il Collegio esercita le funzioni previste dall'art. 6 della legge regionale n. 14/1995.

Il Collegio dei revisori ha accesso agli atti amministrativi, contabili e di gestione.

Il Collegio dei revisori è convocato dal suo presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario e, comunque, ogni trimestre. Potrà, altresì, essere convocato su richiesta di uno dei suoi componenti o su proposta motivata del Direttore generale dell'Agenzia.

Le riunioni del Collegio debbono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del Collegio custodito presso l'Agenzia.

Si applica al Collegio dei revisori dei conti la normativa statale, regionale, nonché le direttive impartite dalla Giunta regionale in materia di incompatibilità e inconferibilità nell'assunzione dell'incarico.

Art. 6 (Organizzazione struttura e uffici)

L'Agenzia dispone di una struttura organizzativa adeguata per svolgere le funzioni istituzionali e idonea a garantire in modo chiaro la ripartizione dei poteri e delle responsabilità a tutti i livelli operativi.

In particolare, la struttura organizzativa dell'Organismo pagatore regionale deve rispettare quanto disposto dall'Allegato 1 del Reg. (UE) 2022/127, recante i criteri di riconoscimento per gli organismi pagatori.

La struttura organizzativa dell'Agenzia si articola quindi in:

- servizi;
- unità organizzative;
- Avvocatura

I servizi sono distinti in centrali e territoriali.

I servizi centrali sono organizzati in maniera da garantire la separazione delle funzioni di autorizzazione, pagamento e contabilizzazione, nonché le attività di autogoverno dell'Agenzia.

Il numero dei servizi territoriali è in numero massimo di 8 (otto) e possono avere competenze differenziate.

Il numero dei servizi dell'Agenzia è adeguato all'esercizio delle competenze riguardanti le attività dell'Organismo pagatore, previste dalla normativa comunitaria, le attività di funzionamento e le attività eventualmente delegate dalla Giunta regionale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il numero complessivo dei servizi dell'Agenzia e della conseguente dotazione organica dirigenziale viene definito dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, nel rispetto della separazione delle funzioni previste dall'Allegato 1 del Reg. (UE) 2022/127.

I servizi sono diretti da dirigenti e sono articolati in unità organizzative, alle quali sono preposti dipendenti con qualifiche funzionali immediatamente inferiori a quella di dirigente.

I servizi territoriali svolgono, ciascuno prioritariamente nell'ambito territoriale assegnato, funzioni di controllo tecnico-amministrativa e funzioni operative, nel rispetto delle direttive e degli indirizzi disposti dalla Direzione generale e delle direttive e degli indirizzi di coordinamento disposti, nelle materie di rispettiva competenza, dai servizi centrali.

L'Avvocatura, che è un ufficio legale istituito ai sensi dell'art. 23 della legge 31.12.2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), ha competenza per la rappresentanza, la difesa e l'attività di consulenza legale ed è un ufficio autonomo e indipendente posto alle dirette ed esclusive dipendenze del Direttore generale.

L'Avvocatura assicura senza soluzione di continuità le funzioni di difesa legale dell'Agenzia precedentemente svolte dall'Ufficio legale incardinato nella U.O. contenzioso comunitario e affari legali.

Il rapporto di lavoro degli avvocati dell'Avvocatura dell'Agenzia verrà disciplinato in maniera distinta nell'ambito del contratto di comparto, ai sensi degli artt. 47-bis 1 e 58 comma 3 della legge regionale n. 31/1998, a seguito dell'approvazione da parte della Giunta regionale degli atti idonei in tal senso e della positiva certificazione della Corte dei Conti sul CCRL così stipulato.

Nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti comunitari in materia di riconoscimento degli organismi pagatori e di liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR, e, inoltre, nel rispetto di quanto previsto dalla legge istitutiva, dalla legge regionale n. 31/1998 e dal presente statuto, l'Agenzia disciplina con proprio regolamento l'organizzazione ed il funzionamento dei propri uffici, favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con l'utenza e l'erogazione efficiente ed adeguata dei servizi.

Art. 7 (Personale e dotazioni strumentali)

L'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni, è dotata di beni e personale propri.

Nel rispetto della legge, delle disposizioni del presente statuto e delle direttive, l'Agenzia adotta, in piena autonomia, gli atti di gestione e disposizione dei beni e del personale.

Art. 8 (Deleghe)

Nell'ambito dei fini previsti dalla legge regionale n. 13/2006, l'Agenzia può ricevere deleghe per lo svolgimento di competenze, funzioni e attività rientranti tra i suoi fini istituzionali.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'Agenzia può delegare ad altri soggetti lo svolgimento di attività di propria competenza. Tali deleghe sono disciplinate in apposite convenzioni che devono indicare l'oggetto ed il periodo di esercizio della delega, nonché gli obblighi tra le parti.

Le condizioni e le modalità della delega di funzioni dell'Organismo pagatore sono regolate dall'art. 20.

Art. 9 (Entrate e Patrimonio)

Il patrimonio dell'Agenzia è costituito da beni immobili e mobili riconosciuti strettamente funzionali alle attività attribuite dalla Regione.

L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:

- contributo ordinario a carico della Regione per i compiti istituzionali e per le spese relative al personale;
- i proventi derivanti da contributi ottenuti ovvero da contratti stipulati con organismi pubblici o privati;
- i contributi derivanti da normative comunitarie, statali e regionali;
- i proventi derivanti da attività e servizi effettuati;
- rendite patrimoniali;
- ogni altro introito.

TITOLO II

ATTIVITÀ ORDINARIA

Art. 10 (Indirizzo, vigilanza e controllo)

L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale e ai controlli di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 e successive modifiche e integrazioni.

Nell'esercizio delle funzioni di Organismo pagatore, l'Agenzia è soggetta alle competenze di supervisione, indirizzo, coordinamento e controllo di cui al successivo articolo 19.

Art. 11 (Programmazione e controllo sull'attività)

L'Agenzia, sulla base degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale, predispone i programmi annuali e pluriennali di attività che definiscono gli obiettivi, le priorità, le risorse necessarie alla loro realizzazione e le modalità di verifica e controllo del raggiungimento degli obiettivi rispetto ai risultati attesi.

L'Agenzia, sulla base degli indirizzi della Giunta regionale, definisce un sistema di controlli interni, coordinato con quello dell'Amministrazione regionale, che disciplina il controllo strategico, le procedure per il controllo di gestione e le procedure di controllo della regolarità amministrativo-contabile.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'Agenzia, in conformità agli indirizzi delle autorità comunitarie, nazionali e regionali, definisce e attua il monitoraggio continuo e un sistema di controlli di secondo livello ed ex post sui finanziamenti erogati.

Art. 12 (Atti sottoposti a controllo preventivo e ad approvazione)

La materia è disciplinata dalla legge istitutiva dell'Agenzia e, segnatamente, dagli articoli 27 e 28 e per quanto non previsto dalla detta legge, dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14.

Art. 13 (Termini per la presentazione dei bilanci dell'Agenzia)

Il bilancio dell'Agenzia è regolato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., e, per quanto compatibili con lo stesso, dalle norme della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11.

Il bilancio è redatto nel rispetto dei principi in materia di contabilità armonizzata dettati dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.

Il bilancio costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'Agenzia, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria.

Il bilancio di previsione e le relative variazioni devono essere adottati entro venti giorni dalla data di approvazione, da parte della Giunta regionale, della proposta di bilancio regionale o delle relative variazioni. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bilancio regionale, devono essere adeguate l'entità dei contributi previsti nel bilancio a quelli contenuti nel bilancio regionale, mediante apposite variazioni di bilancio, da sottoporsi a controllo ai sensi dell'articolo 12.

Il termine ultimo per la presentazione delle variazioni di bilancio è fissato nel 20 novembre dell'anno a cui si riferiscono. Possono essere ammesse variazioni oltre tale data solo quando queste si riferiscano ad eventi verificatisi successivamente al 20 novembre.

Art. 14 (Esercizio provvisorio)

L'esercizio provvisorio del bilancio dell'Agenzia è autorizzato dalla Giunta regionale, in conformità di quanto disposto dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e dall'art. 29 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, in quanto compatibile, secondo gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio e non può superare il periodo di quattro mesi.

L'autorizzazione è accordata con il procedimento previsto per il controllo e l'approvazione dei bilanci di previsione, delle relative variazioni e dei bilanci consuntivi di cui agli articoli precedenti. Durante l'esercizio provvisorio, la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa per quanti sono i mesi



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dell'esercizio provvisorio autorizzato, ovvero nei limiti della maggior spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.

Art. 15 (Rendiconto generale)

Il termine per la presentazione del rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente è fissato al 30 aprile.

Il rendiconto generale è elaborato secondo quanto previsto dalla legge di contabilità regionale e deve essere corredato dalla relazione del collegio dei revisori.

TITOLO III

ATTIVITÀ DI ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

Art. 16 (Autonomia organizzativa e segregazione delle funzioni)

L'Agenzia disciplina autonomamente, con regolamento e disposizioni proprie, l'organizzazione ed il funzionamento dei propri uffici per l'esercizio delle funzioni di Organismo pagatore regionale, nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti comunitari in materia di riconoscimento degli organismi pagatori e di liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR, in coerenza con quanto previsto dalla legge istitutiva, dalla legge regionale n. 31/1998 e dal comma 7 dell'art. 6 del presente statuto.

Le funzioni di autorizzazione e controllo, di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti e il monitoraggio sui fondi comunitari FEASR e FEAGA sono assegnate a distinte strutture.

Il controllo interno è svolto da una struttura indipendente che riferisce direttamente al Direttore generale.

Art. 17 (Contabilità dei fondi FEASR e FEAGA)

L'Agenzia tiene una contabilità riservata esclusivamente all'imputazione delle spese e delle entrate relative al FEASR e al FEAGA.

Per la gestione finanziaria dei fondi di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni di cui al Regolamento di esecuzione (UE) del 6 agosto 2014, n. 908/2014.

L'Agenzia, in qualità di Organismo pagatore dei fondi europei, trasmette il proprio bilancio di previsione, le variazioni di bilancio, il consuntivo ed i dati concernenti le operazioni gestionali alla banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e non sono compresi nel rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9. Il consuntivo dell'Organismo pagatore dei fondi UE partecipa al bilancio consolidato di cui all'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 18 (Indirizzo, coordinamento e controllo dell'Organismo pagatore regionale)

Nell'esercizio delle funzioni di Organismo pagatore, l'Agenzia è soggetta alla costante supervisione da parte dell'Autorità ministeriale competente, individuata presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), ai sensi del D.M. 7 novembre 2022, relativo al riconoscimento degli organismi pagatori. L'Agenzia è, inoltre, soggetta ai poteri di indirizzo, coordinamento e controllo dell'AGEA, che opera come organismo di coordinamento degli organismi pagatori regionali, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, del Regolamento di esecuzione (UE) del 6 agosto 2014, n. 908/2014. A tal fine, l'Agenzia trasmette le informazioni e i dati contabili relativi al FEAGA e al FEASR all'AGEA, che funge da unico interlocutore della Commissione europea per conto dello Stato membro per tutte le questioni riguardanti i suddetti fondi.

La completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali sui fondi FEAGA e FEASR, la legalità e correttezza delle spese di cui si chiede il rimborso da parte della Commissione europea e il corretto funzionamento del sistema di controllo interno dell'Agenzia sono annualmente certificati da un organismo di certificazione indipendente.

Art. 19 (Funzioni dell'Organismo pagatore regionale)

L'Agenzia, in qualità di Organismo pagatore regionale dei fondi agricoli comunitari FEASR e FEAGA, svolge le funzioni previste in materia dalle norme UE, tra cui, in particolare, le competenze specificate nei Regolamenti UE n. 2021/116, art. 9, e n. 2022/127, art. 1 e Allegato I, nonché dalle Linee guida della DG AGRI della Commissione europea in materia di requisiti di riconoscimento.

Art. 20 (Delega di funzioni dell'Organismo pagatore regionale)

Se uno o più compiti inerenti alle funzioni di Organismo pagatore sono delegati ad un altro soggetto, devono essere soddisfatte le condizioni prescritte in materia dal Regolamento UE 2022/127, Allegato I, Punto 1, lett. D), e dalle Linee guida della DG AGRI della Commissione europea in materia di requisiti di riconoscimento.

Art. 21 (Sistema informativo e di gestione)

Il sistema informativo dell'Agenzia è conforme ai requisiti della norma ISO 27001/27002, relativa ai Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2022/127, Allegato I, Punto 3, lett. B), e dalle Linee guida della DG AGRI della Commissione europea in materia di requisiti di riconoscimento degli organismi pagatori.

L'Agenzia svolge le funzioni di Organismo pagatore informatizzando processi e procedure, attraverso il diretto governo del sistema informativo e di gestione.

Nel caso di delega di competenze dell'organismo pagatore nelle forme e nei limiti stabiliti dall'art. 21, l'Agenzia garantisce che il soggetto delegato disponga di sistemi informativi idonei ed efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti assegnati.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il sistema informativo dell'Agenzia supporta l'informatizzazione di altri processi di competenza dell'Agenzia.

Il sistema informativo garantisce l'interoperabilità con il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con il Sistema informativo agricolo regionale (SIAR), con il Sistema informativo di base degli enti e delle agenzie regionali (SIBEAR) e di altri sistemi e servizi utili per l'attività dell'Agenzia.

L'Agenzia eroga i propri servizi promuovendo il continuo miglioramento delle prestazioni.